



REPUBBLICA ITALIANA

Regione Lombardia

BOLLETTINO UFFICIALE

MILANO - GIOVEDÌ, 23 APRILE 2009

4° SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

Sommario

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 8 APRILE 2009 - N. 8/9275 (5.3.0)
Determinazioni relative alle misure di conservazione per la tutela delle ZPS lombarde in
attuazione della Direttiva 92/43/CEE e del d.P.R. 357/97 ed ai sensi degli articoli 3, 4, 5, 6
del d.m. 17 ottobre 2007, n. 184 – Modificazioni alla d.g.r. n. 7884/2008

26

Anno XXXIX - N. 82 - Poste Italiane - Spedizione in abb. postale - 45% - art. 2, comma 20/b - Legge n. 662/1996 - Filiale di Varese

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

(BUR2008031)

D.g.r. 8 aprile 2009 - n. 8/9275

(5.3.0)

Determinazioni relative alle misure di conservazione per la tutela delle ZPS lombarde in attuazione della Direttiva 92/43/CEE e del d.P.R. 357/97 ed ai sensi degli articoli 3, 4, 5, 6 del d.m. 17 ottobre 2007, n. 184 - Modificazioni alla d.g.r. n. 7884/2008

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

– la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992 (c.d. direttiva Habitat), relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, che prevede la costituzione di una rete ecologica europea di Zone Speciali di Conservazione (ZSC), denominata Natura 2000, comprendente anche le Zone di Protezione Speciale (ZPS) classificate a norma della direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 (c.d. direttiva Uccelli), concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

– il d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 «Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali nonché della flora e della fauna selvatiche»;

– il decreto del Ministero dell'Ambiente 3 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 24 settembre 2002, con il quale sono state dettate le linee guida per la gestione dei Siti Natura 2000;

– il decreto del Ministero dell'Ambiente 17 ottobre 2007, n. 184, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 6 novembre 2007, che stabilisce i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS);

– l'articolo 32 delle Norme di attuazione del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI), adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 11 del 18 marzo 2008;

– il decreto del Ministero dell'Ambiente 22 gennaio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 2009, che modifica il decreto 17 ottobre 2007, concernente i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS);

Richiamati:

– l'art. 24-ter della l.r. 27 luglio 1977, n. 33, che detta disposizioni per la definizione, la regolamentazione e la gestione della Rete Natura 2000;

– la l.r. 30 novembre 1983 n. 86 «Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale»;

– la d.g.r. 8 agosto 2003 n. 7/14106 «Elenco dei proposti siti d'importanza comunitaria ai sensi della direttiva 92/43/CEE per la Lombardia, individuazione dei soggetti gestori e modalità procedurali per l'applicazione della valutazione d'incidenza» e successive modificazioni;

– la deliberazione della Giunta regionale 18 luglio 2007 n. 8/5119 «Rete Natura 2000: determinazioni relative all'avvenuta classificazione come ZPS delle aree individuate con dd.gg.rr. 3624/06 e 4197/07 e individuazione dei relativi enti gestori»;

– la d.g.r. 6 marzo 2008 n. 8/6648 «Nuova classificazione delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e individuazione di relativi divieti, obblighi e attività, in attuazione degli articoli 3, 4, 5 e 6 del d.m. 17 ottobre 2007, n. 184 «Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)»;

– la d.g.r. 30 luglio 2008 n. 8/7884 «Misure di conservazione per la tutela delle ZPS lombarde ai sensi del d.m. 17 ottobre 2007, n. 184 - Integrazione alla d.g.r. n. 6648/2008»;

– la d.g.r. 26 novembre 2008 n. 8/8515 «Approvazione degli elaborati finali relativi alla Rete Ecologica Regionale e del documento Rete Ecologica Regionale e programmazione territoriale degli enti locali»;

– il decreto n. 15484 del 22 dicembre 2008 «Linee guida per i piani di gestione dei Siti Natura 2000 del fiume Po»;

Verificata la presenza di un errore materiale nell'allegato B

«Classificazione tipologica delle zone di protezione speciale in Regione Lombardia» della deliberazione di Giunta regionale 30 luglio 2008 n. 8/7884, consistente nell'attribuzione della ZPS IT20B0011 «Bosco Fontana» alla tipologia ambientale «Ambienti forestali alpini» anziché alla tipologia ambientale «Ambienti fluviali»;

Verificata altresì la presenza di un errore materiale nell'elenco dei divieti relativi alla tipologia di ZPS «ZONE UMIDE» nell'allegato C «Divieti, obblighi, regolamentazioni e ulteriori disposizioni per ciascuna tipologia ambientale» della deliberazione di giunta regionale 30 luglio 2008 n. 8/7884, occorso nel recepimento della l.r. 17/2008 e consistente nell'introduzione del divieto «è vietato l'esercizio dell'attività venatoria in data antecedente al 1° ottobre, con l'eccezione della caccia agli ungulati» anziché del divieto «è vietato l'abbattimento, in data antecedente al 1° ottobre, di esemplari appartenenti alle specie codone (*Anas acuta*), marziola (*Anas querquedula*), mestolone (*Anas clypeata*), alzavola (*Anas crecca*), canapiglia (*Anas strepera*), fischione (*Anas penelope*), moriglione (*Aythya ferina*), folaga (*Fulica atra*), gallinella d'acqua (*Gallinago gallinago*), beccaccia (*Scolopax rusticola*), frullino (*Lymnocyptes minimus*), pavoncella (*Vanellus vanellus*)», come riportato nel d.m. 17 ottobre 2007, n. 184;

Dato atto che il decreto del Ministero dell'Ambiente 22 gennaio 2009, apporta alcune modifiche al decreto 17 ottobre 2007, concernente i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS), che devono necessariamente essere recepite nell'ambito delle «Misure di conservazione per la tutela delle ZPS lombarde ai sensi del d.m. 17 ottobre 2007, n. 184» approvate con la suddetta d.g.r. 30 luglio 2008 n. 8/7884;

Considerato che, dopo una prima applicazione del dispositivo introdotto dalla deliberazione di giunta regionale 30 luglio 2008 n. 8/7884, il monitoraggio degli effetti sulle categorie sociali e produttive presenti sul territorio ha evidenziato la necessità di meglio conciliare, per alcuni aspetti trattati dalla suddetta deliberazione, le esigenze di tutela ambientale con quelle del mondo produttivo, come anche confermato da specifiche istanze espresse:

- sia con riguardo a divieti introdotti per le ZPS appartenenti alle categorie «AMBIENTI APERTI ALPINI» e di «AMBIENTI FORESTALI ALPINI», ed in particolare i seguenti: «È vietata la realizzazione di nuove infrastrutture che prevedano la modifica dell'ambiente fluviale e del regime idrico, ad esclusione delle opere idrauliche finalizzate alla difesa del suolo, alle derivazioni d'acqua superficiali destinate all'approvvigionamento idropotabile, o ad uso idroelettrico con potenza nominale di concessione non superiore a 30 kW e potenza installata inferiore a 100 kW, le quali sono sottoposte a valutazione d'incidenza tenendo conto dell'effetto cumulativo con le altre opere esistenti ed in progetto.» e «È vietato l'utilizzo di motoslitte al di fuori delle strade»;
- sia con riguardo al divieto di impianto e reimpianto di pioppeti nelle aree del demanio idrico fluviale e pertinenze idrauliche demaniali, introdotto per le ZPS appartenenti alle categorie «AMBIENTI FLUVIALI» e «RISAIE»;
- sia con riguardo all'obbligo «in caso di asciutta, in seguito alla prima sommersione della camera di risaia dopo la semina, deve essere garantito il mantenimento di una quantità d'acqua "ferma", all'interno della camera di risaia, sufficiente a garantire condizioni idriche adeguate alla sopravvivenza degli organismi acquatici. Tale obiettivo può essere raggiunto con la creazione di canali interni alla risaia, profondi minimo 40 centimetri e larghe almeno 60 centimetri, lungo uno dei lati del campo e preferibilmente in prossimità di una bocchetta di uscita, che non intralcino il movimento dei mezzi agricoli, o, qualora le condizioni geopedologiche ostacolino tale realizzazione, con altri interventi adeguati», introdotto per le ZPS appartenenti alla categoria «RISAIE»;

Considerato che la maggior parte di ZPS interessate dal divieto sono localizzate lungo l'asta del fiume Po e sono quindi interessate dal Progetto Strategico Speciale «Valle del fiume Po», approvata con delibera C.I.P.E. del 2 aprile 2008;

Esaminato il «Progetto di rinaturazione e riqualificazione ambientale delle fasce fluviali del fiume Po» redatto dall'Autorità di Bacino del fiume Po, nella versione aggiornata del febbraio 2008, e assunto quale riferimento per l'attuazione della linea di azione 2 del PSS «Promuovere la conservazione dell'integrità ecologica

della fascia fluviale e della risorsa idrica del Po» e in particolare dell'obiettivo operativo 2A «Aumento della biodiversità e creazione di una rete ecologica a scala di asta fluviale»;

Considerato che tale progetto propone all'obiettivo 1 «Incremento della biodiversità» la strutturazione della rete ecologica, segnalando quali potenziali elementi della rete ecologica: nuclei ad alta biodiversità; formazioni boscate «allungate» esistenti; fasce vegetate ripariali; corpi idrici isolati o parzialmente attivi;

Ritenuto altresì che nei Siti Natura 2000 gli obiettivi di gestione delle pertinenze idriche demaniali, indicati dall'art. 32 del PAI, di ricostituzione di un ambiente fluviale diversificato e la promozione dell'interconnessione ecologica di aree naturali nel contesto di un progressivo recupero della complessità e biodiversità della regione fluviale, debbano essere massimamente perseguiti nello spirito dell'applicazione delle direttive comunitarie;

Ritenuto importante garantire la completa ed efficace informazione circa la concessioni demaniali in scadenza, ai sensi della l. 37/1994, e il taglio ed eliminazione di eventuali colture in atto nelle aree interessate alla scadenza della concessione;

Dato atto inoltre che l'efficacia sostanziale della prescrizione indicata dall'art. 32 del PAI di prevedere percentuali minime di superficie da destinare ad eventuali interventi di conservazione può essere vanificata dall'inserimento nel conteggio di aree prevalentemente naturaliformi già presenti e risulta pertanto necessario introdurre un meccanismo compensativo che porti ad investire direttamente nella ricostruzione di aree naturali;

Dato atto che l'adozione di meccanismi di certificazione ambientale migliorerebbe l'ecocompatibilità della pioppicoltura, come già riconosciuto dalla d.g.r. 30 luglio 2008 n. 8/7884, che le inserisce tra le attività da favorire;

Ritenuto più aderente all'obiettivo di garantire la sopravvivenza degli organismi acquatici nelle zone a risaia in caso di asciutta, sostituire l'obbligo introdotto per le ZPS appartenenti alla categoria «RISAIE» con una specifica misura di incentivazione da introdursi nella programmazione di sviluppo rurale ed applicabile in generale nelle aree coltivate a riso quindi anche all'esterno delle ZPS;

Ritenuto pertanto di considerare le istanze ricevute e di modificare conseguentemente i divieti citati previsti dalla deliberazione di Giunta regionale 30 luglio 2008 n. 8/7884, All. C, sia con riguardo alle ZPS appartenenti alle categorie «AMBIENTI APERTI ALPINI» e di «AMBIENTI FORESTALI ALPINI», sia con riguardo alle ZPS appartenenti alle categorie «AMBIENTI FLUVIALI» e «RISAIE»;

Ritenuto di procedere:

- a) con riguardo ai divieti introdotti per le ZPS appartenenti alle categorie «AMBIENTI APERTI ALPINI» e di «AMBIENTI FORESTALI ALPINI», inserendo tra le attività autorizzabili in deroga ai divieti l'alimentazione degli impianti di innevamento artificiale; aumentando a 50 kW il limite di potenza nominale concedibile ed a 150 kW il limite di potenza installata concedibile in quanto più adeguato al fabbisogno degli strumenti elettrici presenti nei rifugi, strutture ricettive e strutture a servizio dell'allevamento del bestiame in alpeggio; prevedendo la possibilità di una concessione cumulativa, per strutture ricettive ed agricole, con valore di potenza pari al fabbisogno complessivo delle diverse strutture servite, in deroga a questi limiti e con prescrizione di interrimento delle relative linee di alimentazione; precisando che il divieto all'uso delle motoslitte al di fuori delle strade non riguarda le aree sciabili, per ragioni di servizio, ed i rifugi, limitatamente al trasporto dei clienti ed all'approvvigionamento delle derrate alimentari e dei materiali d'uso corrente;
- b) con riguardo alle ZPS appartenenti alle categorie «AMBIENTI FLUVIALI» e «RISAIE», modificando la previsione di divieto di impianto e reimpianto di pioppeti nelle aree del demanio idrico fluviale e pertinenze idrauliche demaniali, in adeguamento agli indirizzi previsti per la linea di azione 2 del PSS «Valle del fiume Po» e garantendo nel contempo la necessaria flessibilità temporale che permetta, secondo un calendario realistico, l'evoluzione delle pratiche agricole verso modalità ambientalmente più compatibili e quindi ad esempio la diversificazione clonale, prevista dai protocolli di certificazione esistenti;
- c) con riguardo alle ZPS appartenenti alla categoria «RISAIE», eliminando l'obbligo «in caso di asciutta, in seguito

alla prima sommersione della camera di risaia dopo la semina, deve essere garantito il mantenimento di una quantità d'acqua «ferma», all'interno della camera di risaia, sufficiente a garantire condizioni idriche adeguate alla sopravvivenza degli organismi acquatici. Tale obiettivo può essere raggiunto con la creazione di canali interni alla risaia, profondi minimo 40 centimetri e larghe almeno 60 centimetri, lungo uno dei lati del campo e preferibilmente in prossimità di una bocchetta di uscita, che non intralcino il movimento dei mezzi agricoli, o, qualora le condizioni geopedologiche ostacolino tale realizzazione, con altri interventi adeguati», introdotto per le ZPS appartenenti alla categoria «RISAIE»;

Rilevata, infine, la necessità di provvedere alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della presente deliberazione nonché della d.g.r. 30 luglio 2008 n. 8/7884 «Misure di conservazione per la tutela delle ZPS lombarde ai sensi del d.m. 17 ottobre 2007, n. 184 - Integrazione alla d.g.r. n. 6648/2008» così come modificata dalla presente deliberazione;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. Di modificare la deliberazione di Giunta regionale 30 luglio 2008 n. 8/7884 «Misure di conservazione per la tutela delle ZPS lombarde ai sensi del d.m. 17 ottobre 2007, n. 184 - Integrazione alla d.g.r. n. 6648/2008», Allegato A «Divieti, obblighi e ulteriori disposizioni per tutte le tipologie di ZPS insistenti sul territorio lombardo» come segue:

- la lettera a) dell'elenco DIVIETI è soppressa;
- alla lettera d) dell'elenco DIVIETI, ultimo periodo, le parole «2008/2009» sono sostituite da «2009/2010»;
- alla lettera h) dell'elenco DIVIETI, all'ultimo periodo, le parole «, entro la data di emanazione dell'atto di cui all'art. 3, comma 1» sono soppresse;
- alla lettera i) dell'elenco DIVIETI, all'ultimo periodo, dopo la parola «esistenti», sono aggiunte le parole «fatte salve quelle sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni»;
- alla lettera o) dell'elenco DIVIETI, il periodo «nonché ai fini dell'accesso al fondo e all'azienda da parte degli aventi diritto, in qualità di proprietari, lavoratori e gestori» è sostituito da «per i mezzi degli aventi diritto, in qualità di proprietari, gestori e lavoratori e ai fini dell'accesso agli appostamenti fissi di caccia, definiti dall'art. 5 della legge n. 157/1992, da parte delle persone autorizzate alla loro utilizzazione e gestione, esclusivamente durante la stagione venatoria».

2. Di modificare la deliberazione di giunta regionale 30 luglio 2008 n. 8/7884 «Misure di conservazione per la tutela delle ZPS lombarde ai sensi del d.m. 17 ottobre 2007, n. 184 - Integrazione alla d.g.r. n. 6648/2008», Allegato B «Classificazione tipologica delle zone di protezione speciale in Regione Lombardia», attribuendo la ZPS IT20B0011 «Bosco Fontana» alla tipologia ambientale «Ambienti fluviali».

3. Di modificare la deliberazione di giunta regionale 30 luglio 2008 n. 8/7884 «Misure di conservazione per la tutela delle ZPS lombarde ai sensi del d.m. 17 ottobre 2007, n. 184 - Integrazione alla d.g.r. n. 6648/2008», Allegato C «Divieti, obblighi, regolamentazioni e ulteriori disposizioni per ciascuna tipologia ambientale», come segue:

- a) per la tipologia «ZONE UMIDE» il divieto «è vietato l'esercizio dell'attività venatoria in data antecedente al 1° ottobre, con l'eccezione della caccia agli ungulati» è sostituito dal divieto «è vietato l'abbattimento, in data antecedente al 1° ottobre, di esemplari appartenenti alle specie codone (*Anas acuta*), marzaiola (*Anas querquedula*), mestolone (*Anas clypeata*), alzavola (*Anas crecca*), canapiglia (*Anas strepera*), fischione (*Anas penelope*), moriglione (*Aythya ferina*), folaga (*Fulica atra*), gallinella d'acqua (*Gallinago gallinago*), beccaccia (*Scolopax rusticicola*), frullino (*Lymnocyrtes minimus*), pavoncella (*Vanellus vanellus*)»;
- b) per le tipologie «AMBIENTI APERTI ALPINI» e «AMBIENTI FORESTALI ALPINI» il divieto:

«È vietata la realizzazione di nuove infrastrutture che prevedano la modifica dell'ambiente fluviale e del regime idrico, ad esclusione delle opere idrauliche finalizzate alla dife-

sa del suolo, alle derivazioni d'acqua superficiali destinate all'approvvigionamento idropotabile, o ad uso idroelettrico con potenza nominale di concessione non superiore a 30 kW e potenza installata inferiore a 100 kW, le quali sono sottoposte a valutazione di incidenza tenendo conto dell'effetto cumulativo con le altre opere esistenti ed in progetto.»

è sostituito dal divieto:

«È vietata la realizzazione di nuove infrastrutture che prevedano la modifica dell'ambiente fluviale e del regime idrico, ad esclusione, e previa valutazione di incidenza che tenga conto dell'effetto cumulativo con le altre opere esistenti ed in progetto, delle opere idrauliche finalizzate: alla difesa del suolo; alle derivazioni d'acqua superficiali destinate all'approvvigionamento idropotabile o ad uso idroelettrico con potenza nominale di concessione non superiore a 50 kW e potenza installata inferiore a 150 kW; alle derivazioni d'acqua superficiali destinate all'approvvigionamento ad uso idroelettrico per eventuali concessioni idroelettriche cumulative, a servizio di strutture ricettive e agricole, con valore di potenza pari al fabbisogno complessivo delle diverse strutture servite e condizionate all'interramento delle relative linee di alimentazione; alle derivazioni d'acqua superficiali finalizzate all'alimentazione degli impianti di innevamento artificiale nei demani sciabili a servizio di piste già esistenti o per le quali sia stato avviato il procedimento di autorizzazione comprensivo di valutazione di incidenza alla data del 6 novembre 2007 (data di pubblicazione del d.m. 184/07);»

c) per la tipologia «AMBIENTI APERTI ALPINI» il divieto:

«è vietato l'utilizzo di motoslitte al di fuori delle strade;»

è sostituito dal divieto:

«è vietato l'utilizzo di motoslitte e battipista al di fuori delle strade, fatti salvi l'utilizzo per ragioni di servizio nelle aree sciabili e in rapporto all'attività dei rifugi, limitatamente al trasporto dei clienti e all'approvvigionamento delle derrate alimentari e dei materiali d'uso corrente;»

d) per le tipologie «AMBIENTI FLUVIALI» e «RISAIE» il divieto:

«Nelle aree del demanio idrico fluviale e pertinenze idrauliche e demaniali è vietato l'impianto e il reimpianto di pioppeti. È consentita la sostituzione del pioppeto con impianti di forestazione o l'impianto produttivo di arboricoltura mista con specie autoctone.»

è sostituito dal seguente obbligo:

«A) Nelle aree del demanio idrico fluviale e pertinenze idrauliche e demaniali, oggetto di concessione rilasciata successivamente all'entrata in vigore della presente deliberazione, l'impianto e il reimpianto di pioppeti può essere effettuato nella misura massima dell'85% della superficie al netto dei boschi pre-esistenti e delle «emergenze naturali» di seguito definiti.

All'ente gestore della ZPS deve inoltre essere presentato un progetto di gestione finalizzato alla formazione di una rete ecologica locale mediante realizzazione di nuovi impianti boschivi la cui superficie viene calcolata al netto dei boschi pre-esistenti e delle «emergenze naturali» di seguito definiti.

Tale progetto, che è soggetto ad autorizzazione dell'ente gestore stesso, identifica, utilizzando tavole cartografiche su base possibilmente di ortofoto, di CTR o di altra carta tecnica, in scala adeguata ad una lettura chiara ed inequivocabile:

- 1) i boschi pre-esistenti e le «emergenze naturali» definite al successivo punto C);
- 2) i nuovi impianti boschivi:
 - nuclei boscati;
 - fasce boscate riparie;
 - corridoi boscati periferici;

individuando, laddove possibile, una fascia di vegetazione boscata continua lungo la riva del fiume.

B) I nuovi impianti boschivi, di cui al precedente punto A2 - che devono avere le caratteristiche di bosco di cui all'art. 42 della l.r. 31/2008 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) ed essere realizzati con le modalità di cui agli articoli 49 e

seguenti del r.r. 5/2007 (Norme Forestali Regionali) - saranno effettuati, preferibilmente contestualmente all'impianto del pioppeto e comunque obbligatoriamente entro un anno dallo stesso, a pena di revoca della concessione e previa diffida, a cura e a spese del destinatario della concessione, che dovrà anche effettuare le necessarie cure colturali e il risarcimento delle fallanze per i successivi 5 anni.

C) Sono considerate «emergenze naturali»:

- 1) formazioni arboree o arboreo-arbustive, non classificate bosco, tipiche della regione fluviale (saliceti, quercio-ulmeti, quercio-carpineti, ontaneti);
- 2) formazioni erbacee a dominanza di specie autoctone (quali le praterie aridofile di alcuni terrazzi fluviali o le formazioni a terofite delle barre sabbiose o ghiaiose);
- 3) morfologie tipiche quali lanche, rami abbandonati, paleoalvei, sponde fluviali naturali e simili;
- 4) zone umide, formazioni erosive locali e simili;
- 5) ambiti di nidificazione dell'avifauna e altri habitat segnalati ai sensi della direttiva 92/43/CEE.

D) Il concessionario può comunque chiedere contributi pubblici per la copertura parziale o totale delle spese legate alla realizzazione o alla manutenzione dei nuovi impianti boschivi (es. misure 221A e 223 del Reg. CE 1968/2005, albo delle opportunità di compensazione, proventi delle sanzioni sulla normativa forestale come da art. 18, comma 2, del r.r. 5/2007, aiuti per i «sistemi verdi»).

E) Nel resto dei terreni in concessione è possibile realizzare, oltre che nuovi boschi, anche pioppeti, impianti di arboricoltura da legno a ciclo lungo e colture erbacee.

F) Le previsioni di cui ai precedenti punti da A) a E) si applicano in sede di prima concessione e non in sede di successivo rinnovo della concessione medesima.

G) L'impianto dei pioppeti è vietato nelle aree di nuova formazione a seguito degli spostamenti dei corsi d'acqua e all'interno di isole fluviali.

H) A far data dall'1 ottobre 2010, i pioppeti possono essere realizzati solo se adottano un sistema di certificazione forestale a carattere ambientale riconosciuto dalla Regione ai sensi dell'art. 50, comma 12, della l.r. 31/2008.

I) L'impianto di arboricoltura da legno a ciclo lungo, può essere realizzato solo utilizzando specie autoctone, preferibilmente di provenienza locale; sono tuttavia utilizzabili cloni di pioppo nella misura di massimo 90 esemplari per ettaro.

L) Per le concessioni demaniali rilasciate dopo l'approvazione della presente deliberazione, alla scadenza delle concessioni stesse, i terreni devono risultare liberi da pioppeti e altre legnose agrarie a ciclo breve, eseguendo all'occorrenza il taglio e l'eliminazione delle colture esistenti da parte dei concessionari uscenti.»;

e) per la tipologia «RISAIE» è soppresso l'obbligo «in caso di asciutta, in seguito alla prima sommersione della camera di risaia dopo la semina, deve essere garantito il mantenimento di una quantità d'acqua "ferma", all'interno della camera di risaia, sufficiente a garantire condizioni idriche adeguate alla sopravvivenza degli organismi acquatici. Tale obiettivo può essere raggiunto con la creazione di canali interni alla risaia, profondi minimo 40 centimetri e larghe almeno 60 centimetri, lungo uno dei lati del campo e preferibilmente in prossimità di una bocchetta di uscita, che non intralcino il movimento dei mezzi agricoli, o, qualora le condizioni geopedologiche ostacolano tale realizzazione, con altri interventi adeguati», introdotto per le ZPS appartenenti alla categoria «RISAIE»;

f) per la tipologia «VALICHI MONTANI», è soppresso il divieto «è vietato l'esercizio dell'attività venatoria in data antecedente al 1° ottobre, con l'eccezione della caccia agli ungulati», fermo restando quanto previsto dall'art. 21, comma 3, della legge n. 157/1992 e successive modifiche ed integrazioni.

4. Di stabilire che, per le finalità della presente deliberazione ed ai sensi della l. 37/1994, i competenti uffici della Giunta provvedono ad informare circa le concessioni demaniali in scadenza, con comunicazione scritta un anno prima del termine della scadenza stessa, gli enti gestori di aree protette e di Siti Natura 2000

e provvedono altresì al rigoroso rispetto del Regolamento attuativo dell'art. 32, comma 4 delle Norme di Attuazione del PAI, per l'espressione del parere relativo alla gestione delle pertinenze idriche demaniali.

5. Di pubblicare la presente deliberazione, nonché gli allegati della d.g.r. 30 luglio 2008 n. 8/7884 «Misure di conservazione per la tutela delle ZPS lombarde ai sensi del d.m. 17 ottobre 2007, n. 184 - Integrazione alla d.g.r. n. 6648/2008» così come modificati dalla presente deliberazione, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e di darne la massima diffusione.

Il segretario: Pilloni

— • —

Allegati alla d.g.r. 30 luglio 2008, n. 8/7884, modificati dalla d.g.r. 8 aprile 2009, n. 8/9275

ALLEGATO A

**DIVIETI, OBBLIGHI E ULTERIORI DISPOSIZIONI
PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI ZPS
INSISTENTI SUL TERRITORIO LOMBARDO**

DIVIETI:

- a) effettuazione della preapertura dell'attività venatoria, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati;
- b) esercizio dell'attività venatoria in deroga ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva n. 79/409/CEE;
- c) utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne a partire dalla stagione venatoria 2009/2010;
- d) attuazione della pratica dello sparo al nido nello svolgimento dell'attività di controllo demografico delle popolazioni di corvidi. Il controllo demografico delle popolazioni di corvidi è comunque vietato nelle aree di presenza del lanario (*Falco biarmicus*);
- e) effettuazione di ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, ad eccezione di quelli con soggetti appartenenti a sole specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti nazionali, o da zone di ripopolamento e cattura, o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio;
- f) abbattimento di esemplari appartenenti alle specie pernice bianca (*Lagopus mutus*), combattente (*Philomachus pugnax*), moretta (*Aythya fuligula*);
- g) svolgimento dell'attività di addestramento di cani da caccia prima del 1° settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria. Sono fatte salve le zone di cui all'art. 10, comma 8, lettera e), della legge n. 157/1992 sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni;
- h) costituzione di nuove zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare cinofile, nonché ampliamento di quelle esistenti fatte salve quelle sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni;
- i) distruzione o danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri di uccelli;
- j) realizzazione di nuove discariche o nuovi impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e rifiuti nonché ampliamento di quelli esistenti in termine di superficie, fatte salve le discariche per inerti;
- k) realizzazione di nuovi impianti eolici, fatti salvi gli impianti per i quali, alla data di emanazione del presente atto, sia stato avviato il procedimento di autorizzazione mediante deposito del progetto. Gli enti competenti dovranno valutare l'incidenza del progetto, tenuto conto del ciclo biologico delle specie per le quali il sito è stato designato, sentito l'INFS. Sono inoltre fatti salvi gli interventi di sostituzione e ammodernamento, anche tecnologico, che non comportino un aumento dell'impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione della ZPS, nonché gli impianti per autoproduzione con potenza complessiva non superiore a 20 kw;
- l) realizzazione di nuovi impianti di risalita a fune e nuove piste da sci, ad eccezione di quelli previsti negli strumenti di pianificazione generali e di settore vigenti alla data di emanazione del presente atto, a condizione che sia conseguita la positiva valutazione d'incidenza dei singoli progetti ovvero degli strumenti di pianificazione generali e di settore di riferimento dell'intervento, nonché di quelli previsti negli strumenti adottati preliminarmente e comprensivi di valutazione d'incidenza; sono fatti salvi gli impianti per i quali sia stato avviato il procedimento di autorizzazione, mediante deposito del progetto esecutivo comprensivo di valutazione d'incidenza, nonché interventi di sostituzione e ammodernamento anche tecnologico e modesti ampliamenti del demanio sciabile che non comportino un aumento dell'impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione della ZPS;
- m) apertura di nuove cave e ampliamento di quelle esistenti,

ad eccezione di quelle previste negli strumenti di pianificazione generali e di settore vigenti alla data di emanazione del presente atto o che verranno approvati entro il periodo di transizione, prevedendo altresì che il recupero finale delle aree interessate dall'attività estrattiva sia realizzato a fini naturalistici e a condizione che sia conseguita la positiva valutazione di incidenza dei singoli progetti ovvero degli strumenti di pianificazione generali e di settore di riferimento dell'intervento; in via transitoria, per 18 mesi dalla data di emanazione del presente atto, in carenza di strumenti di pianificazione o nelle more di valutazione d'incidenza dei medesimi, è consentito l'ampliamento delle cave in atto, a condizione che sia conseguita la positiva valutazione d'incidenza dei singoli progetti, fermo restando l'obbligo di recupero finale delle aree a fini naturalistici; sono fatti salvi i progetti di cava già sottoposti a procedura di valutazione d'incidenza, in conformità agli strumenti di pianificazione vigenti e sempreché l'attività estrattiva sia stata orientata a fini naturalistici;

n) svolgimento di attività di circolazione motorizzata al di fuori delle strade, fatta eccezione per i mezzi agricoli e forestali, per i mezzi di soccorso, controllo e sorveglianza, per i mezzi degli aventi diritto, in qualità di proprietari, gestori e lavoratori e ai fini dell'accesso agli appostamenti fissi di caccia, definiti dall'art. 5 della legge n. 157/1992, da parte delle persone autorizzate alla loro utilizzazione e gestione, esclusivamente durante la stagione venatoria;

o) eliminazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica individuati dalla regione o dalle amministrazioni provinciali;

p) eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretto a secco oppure da una scarpata inerbata, sono fatti salvi i casi regolarmente autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile;

q) esecuzione di livellamenti non autorizzati dall'ente gestore; sono fatti salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina e per la sistemazione dei terreni a risaia;

r) conversione della superficie a pascolo permanente ai sensi dell'art. 2, punto 2 del Regolamento (CE) n. 796/2004 ad altri usi, salvo diversamente stabilito dal piano di gestione del sito;

s) bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati, sulle superfici specificate ai punti seguenti:

- 1) superfici a seminativo ai sensi dell'art. 2, punto 1 del Regolamento (CE) n. 796/2004, comprese quelle investite a colture consentite dai paragrafi a) e b) dell'art. 55 del Regolamento (CE) n. 1782/2003 ed escluse le superfici di cui al successivo punto 2);
- 2) superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set-aside) e non coltivate durante tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'art. 5 del Regolamento (CE) n. 1782/03.

Sono fatti salvi, in ogni caso, gli interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'autorità competente o a superfici investite a riso e salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione;

OBBLIGHI:

a) Messa in sicurezza, rispetto al rischio di elettrocuzione e impatto degli uccelli, di elettrodotti e linee aeree ad alta e media tensione di nuova realizzazione o in manutenzione straordinaria o in ristrutturazione.

b) Sulle superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set-aside) e non coltivate durante tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'art. 5 del Regolamento (CE) n. 1782/2003, garantire la presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno e di attuare pratiche agronomiche consistenti esclusivamente in operazioni di sfalcio, trinciatura della vegetazione erbacea, o pascolamento sui terreni ritirati dalla produzione sui quali non vengono fatti valere titoli di ritiro, ai sensi del Regolamento (CE) 1782/03. Dette operazioni devono essere effettuate almeno una volta all'anno, fatto salvo il periodo di divieto annuale di intervento compreso fra il 15 marzo e il 15 agosto di ogni anno, ove non diversamente disposto dal piano di gestione del sito e comunque non inferiore a 150 giorni consecutivi.

In deroga all'obbligo della presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:

- 1) pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
- 2) terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
- 3) colture a perdere per la fauna, ai sensi dell'articolo 1, lettera c), del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 7 marzo 2002;
- 4) nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
- 5) sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata in produzione, nel caso di terreni a seminativo ritirati per due o più anni, lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione.

Sono fatte salve diverse prescrizioni della competente autorità di gestione.

c) Monitoraggio delle popolazioni delle specie ornitiche protette dalla Direttiva 79/409/CEE e in particolare quelle dell'Allegato I della medesima direttiva o comunque a priorità di conservazione.

ATTIVITÀ DA PROMUOVERE E INCENTIVARE:

- a) La repressione del bracconaggio;
- b) la rimozione dei cavi sospesi di impianti di risalita, impianti a fune ed elettrodotti dismessi;
- c) l'informazione e la sensibilizzazione della popolazione locale e dei maggiori fruitori del territorio sulla rete Natura 2000;
- d) l'agricoltura biologica e integrata con riferimento ai Programmi di Sviluppo Rurale;
- e) le forme di allevamento e agricoltura estensive tradizionali;
- f) il ripristino di habitat naturali quali ad esempio zone umide, temporanee e permanenti, e prati tramite la messa a riposo dei seminativi;
- g) il mantenimento delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi dei terreni seminati, nel periodo invernale almeno fino alla fine di febbraio.

CLASSIFICAZIONE TIPOLOGICA DELLE ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE IN REGIONE LOMBARDIA

CODICE ZPS	NOME ZPS	ENTE GESTORE ZPS	AREA PROTETTA	TIPOLOGIA AMBIENTALE	COMUNI INTERESSATI	PROV.
IT2010007	PALUDE BRABBA	PROVINCIA DI VARESE	RISERVA NATURALE REGIONALE PALUDE BRABBA	ZONE UMIDE	CASALE LITTA, CAZZAGO BRABBA, INARZO, TERNATE, VARANO BORGHI	VA
IT2010401	PARCO REGIONALE CAMPO DEI FIORI	CONSORZIO PARCO CAMPO DEI FIORI	PARCO REGIONALE CAMPO DEI FIORI	AMBIENTI FORESTALI ALPINI – AMBIENTI APERTI ALPINI – ZONE UMIDE	BARASSO, BEDERO VALCUVIA, BRINZIO, CASTELLO CABIAGLIO, COCQUIO-TREVISAGO, COMERIO, CUVIO, GAVIRATE, INDUNO OLONA, LUVINATE, ORINO, VALGANNA, VARESE	VA
IT2010501	LAGO DI VARESE	PROVINCIA DI VARESE		ZONE UMIDE	AZZATE, BARDELLO, BIANDRONNO, BODIO LOMNAGO, BUGUGGIATE, CAZZAGO BRABBA, GALLIATE LOMBARDO, GAVIRATE, VARESE	VA
IT2010502	CANNETI DEL LAGO MAGGIORE	PROVINCIA DI VARESE		ZONE UMIDE	ANGERA, BESOZZO, BREBBIA, ISPRÀ, MONVALLE, RANCO, SESTO CALENDE	VA
IT2020301	TRIANGOLO LARIANO	ERSAF	RISERVA NATURALE REGIONALE SASSO MALASCARPA	AMBIENTI FORESTALI ALPINI – AMBIENTI APERTI ALPINI	CANZO, VALBRONA, VALMADRERA	CO LC
IT2020302	MONTE GENEROSO	ERSAF		AMBIENTI FORESTALI ALPINI – AMBIENTI APERTI ALPINI	LANZO D'INTELOVI, PELLIO INTELVI	CO
IT2020303	VALSOLDA	ERSAF	RISERVA NATURALE REGIONALE VALSOLDA	AMBIENTI FORESTALI ALPINI – AMBIENTI APERTI ALPINI	VALSOLDA	CO
IT2030301	MONTE BARRO	CONSORZIO PARCO MONTE BARRO	PARCO REGIONALE MONTE BARRO	AMBIENTI FORESTALI ALPINI – AMBIENTI APERTI ALPINI – VALICHI MONTANI	GALBIATE, MALGRATE, VALMADRERA, PESCATO	LC
IT2030601	GRIGNE	PROVINCIA DI LECCO	PARCO REGIONALE GRIGNA SETTENTRIONALE	AMBIENTI FORESTALI ALPINI – AMBIENTI APERTI ALPINI	ABBADIA LARIANA, BALLABIO, CORTENOVA, ESINO LARIO, MANDELLO DEL LARIO, PASTURO	LC
IT2040016	MONTE DI SCERSCEN – GHIACCIAIO DI SCERSCEN – MONTE MOTTA	PROVINCIA DI SONDRIO		AMBIENTI FORESTALI ALPINI – AMBIENTI APERTI ALPINI	LANZADA	SO
IT2040017	DISGRAZIA – SISSONE	PROVINCIA DI SONDRIO		AMBIENTI FORESTALI ALPINI – AMBIENTI APERTI ALPINI	CHIESA IN VALMALENCO	SO
IT2040018	VAL CODERA	COMUNITÀ MONTANA VALCHIAVENNA		AMBIENTI FORESTALI ALPINI – AMBIENTI APERTI ALPINI	NOVATE MEZZOLA	SO
IT2040021	VAL DI TOGNO – PIZZO SCALINO	PROVINCIA DI SONDRIO		AMBIENTI FORESTALI ALPINI – AMBIENTI APERTI ALPINI	MONTAGNA IN VALTELLINA, SPRIANA	SO
IT2040022	LAGO DI MEZZOLA E PIAN DI SPAGNA	CONSORZIO R.N. PIAN DI SPAGNA E LAGO DI MEZZOLA	RISERVA NATURALE REGIONALE LAGO DI MEZZOLA E PIAN DI SPAGNA	ZONE UMIDE – AMBIENTI AGRICOLI	DUBINO, GERA LARIO, NOVATE MEZZOLA, SORICO, VERCEIA	CO SO
IT2040044	PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO	COMITATO DI GESTIONE PER LA PARTE LOMBARDA DEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO	PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO	AMBIENTI FORESTALI ALPINI – AMBIENTI APERTI ALPINI – VALICHI MONTANI	BORMIO, LIVIGNO, PONTE DI LEGNO, SONDALO, TEMÙ, VALDIDENTRO, VALDISOTTO, VALFURVA, VEZZA D'OGLIO, VIONE	BS SO
IT2040401	PARCO REGIONALE OROBIE VALTELLINESI	CONSORZIO PARCO OROBIE VALTELLINESI	PARCO REGIONALE OROBIE VALTELLINESI	AMBIENTI FORESTALI ALPINI – AMBIENTI APERTI ALPINI – VALICHI MONTANI	ALBAREDO PER SAN MARCO, ALBOSAGGIA, ANDALO VALTELLINO, APRICA, BEMA, CAIOLO, CEDRASCO, COLORINA, COSIO VALTELLINO, DELEBIO, FAEDO VALTELLINO, FORCOLA, GEROLA ALTA, PEDESINA, PIATEDA, PIANTEDO, PONTE IN VALTELLINA, RASURA, TEGLIO, FUSINE, ROGOLO, TARTANO	SO
IT2040402	RISERVA REGIONALE BOSCO DEI BORDIGHI	C.M. VALTELLINA DI SONDRIO	RISERVA NATURALE REGIONALE BOSCO DEI BORDIGHI	AMBIENTI FORESTALI ALPINI	ALBOSAGGIA, FAEDO VALTELLINO, MONTAGNA IN VALTELLINA	SO
IT2040403	RISERVA REGIONALE PALUACCIO DI OGA	C.M. ALTA VALTELLINA	RISERVA NATURALE REGIONALE PALUACCIO DI OGA	ZONE UMIDE – AMBIENTI FORESTALI ALPINI	VALDISOTTO	SO
IT2040601	BAGNI DI MASINO – PIZZO BADILE – VAL DI MELLO – VAL TORRONE – PIANO DI PREDÀ ROSSA	PROVINCIA DI SONDRIO		AMBIENTI FORESTALI ALPINI – AMBIENTI APERTI ALPINI	ARDENNO, BUGLIO IN MONTE, VAL MASINO	SO

CODICE ZPS	NOME ZPS	ENTE GESTORE ZPS	AREA PROTETTA	TIPOLOGIA AMBIENTALE	COMUNI INTERESSATI	PROV.
IT2040602	VALLE DEI RATTI - CIME DI GAIAZZO	C.M. VALCHIAVENNA		AMBIENTI FORESTALI ALPINI – AMBIENTI APERTI ALPINI	NOVATE MEZZOLA, VERCEIA	SO
IT2050006	BOSCO DI VANZAGO	WWF ITALIA	RISERVA NATURALE REGIONALE BOSCO WWF DI VANZAGO	ZONE UMIDE – AMBIENTI AGRICOLI	ARLUNO, POGLIANO MILANESE, VANZAGO	MI
IT2050401	RISERVA REGIONALE FONTANILE NUOVO	PROVINCIA DI MILANO	RISERVA NATURALE REGIONALE FONTANILE NUOVO	ZONE UMIDE – AMBIENTI AGRICOLI	BAREGGIO	MI
IT2060006	BOSCHI DEL GIOVETTO DI PALINE	ERSAF	RISERVA NATURALE REGIONALE BOSCHI DEL GIOVETTO DI PALLINE	AMBIENTI FORESTALI ALPINI	AZZONE, BORNO	BG BS
IT2060015	BOSCO DE L'ISOLA	CONSORZIO PARCO OGLIO NORD	RISERVA NATURALE REGIONALE BOSCO DE L'ISOLA	AMBIENTI FLUVIALI	ORZINUOVI, ROCCA FRANCA, SONCINO, TORRE PALLAVICINA	BG BS CR
IT2060301	MONTE RESEGONE	ERSAF		AMBIENTI FORESTALI ALPINI – AMBIENTI APERTI ALPINI	BRUMANO, LECCO	BG LC
IT2060302	COSTA DEL PALLIO	ERSAF		AMBIENTI FORESTALI ALPINI – AMBIENTI APERTI ALPINI	BRUMANO, MORTERONE	BG LC
IT2060304	VAL DI SCALVE	ERSAF		AMBIENTI FORESTALI ALPINI – AMBIENTI APERTI ALPINI	ANGOLO TERME	BS
IT2060401	PARCO REGIONALE OROBIE BERGAMASCHE	CONSORZIO PARCO OROBIE BERGAMASCHE	PARCO REGIONALE OROBIE BERGAMASCHE	AMBIENTI FORESTALI ALPINI – AMBIENTI APERTI ALPINI – VALICHI MONTANI	ARDESIO, AVERARA, AZZONE, BRANZI, CAMERATA CORNELLO, CARONA, CASSIGLIO, CUSIO, DOSSENA, FOPPOLO, GANDELLINO, GORNO, GROMO, ISOLA DI FONDRA, LENNA, MEZZOLDO, MOIO DE' CALVI, OLMO AL BREMBO, OLTRE IL COLLE, OLTRESENDA ALTA, ONETA, ORNICA, PARRE, PIAZZA BREMBANA, PIAZZATORRE, PIAZZOLO, PREMOLO, RONCOBELLO, ROVETTA, SAN GIOVANNI BIANCO, SANTA BRIGIDA, SCHILPARIO, SERINA, TALEGGIO, VALBONDIONE, VALGOGLIO, VALLEVE, VALNEGRA, VALTORTA, VEDESETA, VILMINORE DI SCALVE	BG
IT2060506	BELVISO BARBELLINO	AFV VALBELVISO BARBELLINO	PARCO REGIONALE OROBIE BERGAMASCHE	AMBIENTI FORESTALI ALPINI – AMBIENTI APERTI ALPINI	VALBONDIONE	BG
IT2070020	TORBIERE D'ISEO	CONSORZIO PER LA GESTIONE DELLE TORBIERE DEL SEBINO	RISERVA NATURALE REGIONALE TORBIERE D'ISEO	ZONE UMIDE	CORTE FRANCA, ISEO, PROVAGLIO D'ISEO	BS
IT2070301	FORESTA DI LEGNOLI	ERSAF		AMBIENTI FORESTALI ALPINI	ONO SAN PIETRO	BS
IT2070302	VAL CAFFARO	ERSAF		AMBIENTI FORESTALI ALPINI	BAGOLINO	BS
IT2070303	VAL GRIGNA	ERSAF		AMBIENTI FORESTALI ALPINI – VALICHI MONTANI	BERZO INFERIORE, BIENNO, BOVEGNO, DARFO BOARIO TERME, ESINE, GIANICO	BS
IT2070401	PARCO NATURALE ADAMELLO	C.M. VALLE CAMONICA	PARCO REGIONALE ADAMELLO	AMBIENTI FORESTALI ALPINI – AMBIENTI APERTI ALPINI	BRAONE, BRENO, CEDEGOLO, CETO, CEVO, CIMBERGO, EDOLO, NIARDO, PASPARDO, PONTE DI LEGNO, TEMÙ, SAVIORE DELL'ADAMELLO, SONICO, VEZZA D'OGGIO, VIONE	BS
IT2070402	PARCO NATURALE ALTO GARDA BRESCIANO	C.M. PARCO ALTO GARDA BRESCIANO	PARCO REGIONALE ALTO GARDA BRESCIANO	AMBIENTI FORESTALI ALPINI – AMBIENTI APERTI ALPINI – VALICHI MONTANI	GARGNANO, MAGASA, TIGNALE, TOSCOLANO MADERNO, TREMOSINE, VALVESTINO	BS
IT2080017	GARZAIA DI PORTA CHIOSSA	PROVINCIA DI PAVIA	RISERVA NATURALE REGIONALE GARZAIA DI PORTA CHIOSSA	ZONE UMIDE – AMBIENTI AGRICOLI – RISAIE	SAN GENESIO ED UNITI, SANT'ALESSIO CON VIALONE	PV
IT2080018	GARZAIA DELLA CAROLA	PROVINCIA DI PAVIA	RISERVA NATURALE REGIONALE GARZAIA DELLA CAROLA	ZONE UMIDE – AMBIENTI AGRICOLI – RISAIE	SAN GENESIO ED UNITI	PV
IT2080023	GARZAIA DI CASCINA VILLARASCA	PROVINCIA DI PAVIA	MONUMENTO NATURALE GARZAIA DELLA CASCINA VILLARASCA	ZONE UMIDE – AMBIENTI AGRICOLI – RISAIE	ROGNANO	PV

CODICE ZPS	NOME ZPS	ENTE GESTORE ZPS	AREA PROTETTA	TIPOLOGIA AMBIENTALE	COMUNI INTERESSATI	PROV.
IT2080301	BOSCHI DEL TICINO	CONSORZIO PARCO DEL TICINO	PARCO REGIONALE VALLE DEL TICINO	AMBIENTI FLUVIALI – AMBIENTI AGRICOLI	ABBIEGRASSO, BEREGUARDO, BERNATE TICINO, BESATE, BOFFALORA SOPRA TICINO, BORGO SAN SIRO, CARBONARA AL TICINO, CASSOLNOVO, CASTANO PRIMO, CUGGIONO, GAMBOLO, GARLASCO, GOLASECCA, GROPPELLO CAIROLI, LINAROLO, LONATE POZZOLO, MAGENTA, MEZZANINO, MORIMONDO, MOTTA VISCONTI, NOSATE, OZZERO, PAVIA, ROBECCETTO CON INDUNO, ROBECCO SUL NAVIGLIO, SAN MARTINO SICCOMARIO, SESTO CALENDE, SOMMA LOMBARDO, TRAVACÒ SICCOMARIO, TORRE D'ISOLA, TURBIGO, VALLE SALIMBENE, VIGEVANO, VIZZOLA TICINO, ZERBOLO	MI PV VA
IT2080501	RISAIIE DELLA LOMELLINA	PROVINCIA DI PAVIA	M.N. GARZAIA DI CELPENCHIO, M.N. GARZAIA DELLA VERMINESCA, R.N. PALUDE LOJA, M.N. GARZAIA DELLA CASCINA NOTIZIA, M.N. GARZAIA DI SARTIRANA, R.N. ABBAZIA ACQUALUNGA, R.N. GARZAIA BOSCO BASSO, R.N. GARZAIA CASCINA ISOLA, R.N. GARZAIA VILLA BISCOSSI	RISAIIE – AMBIENTI AGRICOLI	BREME, CANDIA LOMELLINA, CASTELLO D'AGOGNA, CASTELNOVETTO, CERETTO LOMELLINA, COZZO, FRASCAROLO, GAMBARANA, LANGOSCO, LOMELLO, MEDE, PIEVE DEL CAIRO, ROSASCO, SANTANGELO LOMELLINA, SARTIRANA LOMELLINA, SEMIANA, SUARDI, TORRE BERETTI E CASTELLARO, VALLE LOMELLINA, VELEZZO LOMELLINA, VILLA BISCOSSI, ZEME	PV
IT2080701	PO DA ALBAREDO ARNABOLDI AD ARENA PO	PROVINCIA DI PAVIA		AMBIENTI FLUVIALI	ALBAREDO ARNABOLDI, ARENA PO, BELGIOIOSO, PORTALBERA, SAN CIPRIANO PO, SAN ZENONE PO, SPESSA, ZERBO	PV
IT2080702	PO DI MONTICELLI PAVESE E CHIGNOLO PO	PROVINCIA DI PAVIA		AMBIENTI FLUVIALI	MONTICELLI PAVESE, CHIGNOLO PO	PV
IT2080703	PO DI PIEVE PORTO MORONE	PROVINCIA DI PAVIA		AMBIENTI FLUVIALI	PIEVE PORTO MORONE	PV
IT2090001	MONTICCHIE	COMUNE DI SOMAGLIA	RISERVA NATURALE REGIONALE MONTICCHIE	ZONE UMIDE – AMBIENTI AGRICOLI	SOMAGLIA	LO
IT2090501	SENNA LODIGIANA	PROVINCIA DI LODI		AMBIENTI FLUVIALI	GUARDAMIGLIO, SAN ROCCO AL PORTO, SENNA LODIGIANA, SOMAGLIA	LO
IT2090502	GARZAIE DEL PARCO ADDA SUD	CONSORZIO PARCO ADDA SUD	PARCO REGIONALE ADDA SUD	AMBIENTI FLUVIALI – AMBIENTI AGRICOLI	CREDERA RUBBIANO, TURANO LODIGIANO, ZELO BUON PERSICO	CR LO
IT2090503	CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA	PROVINCIA DI LODI		AMBIENTI FLUVIALI	CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA	LO
IT2090701	PO DI SAN ROCCO AL PORTO	PROVINCIA DI LODI		AMBIENTI FLUVIALI	SAN ROCCO AL PORTO	LO
IT2090702	PO DI CORTE S. ANDREA	PROVINCIA DI LODI		AMBIENTI FLUVIALI	ORIO LITTA, SENNA LODIGIANA	LO
IT20A0005	LANCA DI GABBIONETA	CONSORZIO PARCO OGLIO NORD	RISERVA NATURALE REGIONALE LANCA DI GABBIONETA	ZONE UMIDE	GABBIONETA BINANUOVA	CR
IT20A0008	ISOLA UCCELLANDA	CONSORZIO PARCO OGLIO NORD	RISERVA NATURALE REGIONALE ISOLA UCCELLANDA	ZONE UMIDE	AZZANELLO, GENIVOLTA, VILLACHIARA	BS CR
IT20A0009	BOSCO DI BARCO	CONSORZIO PARCO OGLIO NORD	RISERVA NATURALE REGIONALE BOSCO DI BARCO	AMBIENTI FLUVIALI	ORZINUOVI, SONCINO,	BS CR
IT20A0401	RISERVA REGIONALE BOSCO RONCHETTI	PROVINCIA DI CREMONA	RISERVA NATURALE REGIONALE BOSCO RONCHETTI	AMBIENTI FLUVIALI	PIEVE D'OLMI, SAN DANIELE PO, STAGNO LOMBARDO	CR
IT20A0402	RISERVA REGIONALE LANCA DI GEROLE	PROVINCIA DI CREMONA	RISERVA NATURALE REGIONALE LANCA DI GEROLE	ZONE UMIDE	MOTTA BALUFFI, TORRICELLA DEL PIZZO	CR
IT20A0501	SPINADESCO	PROVINCIA DI CREMONA	PARCO REGIONALE ADDA SUD	AMBIENTI FLUVIALI	CREMONA, CROTTA D'ADDA, SPINADESCO	CR
IT20A0502	LANCA DI GUSSOLA	PROVINCIA DI CREMONA		ZONE UMIDE	GUSSOLA	CR
IT20A0503	ISOLA MARIA LUIGIA	PROVINCIA DI CREMONA		AMBIENTI FLUVIALI	GUSSOLA, MARTIGNANA DI PO, TORRICELLA DEL PIZZO	CR

CODICE ZPS	NOME ZPS	ENTE GESTORE ZPS	AREA PROTETTA	TIPOLOGIA AMBIENTALE	COMUNI INTERESSATI	PROV.
IT20B0006	ISOLA BOSCONI	COMUNE DI CARONARA DI PO	RISERVA NATURALE REGIONALE ISOLA BOSCONI	AMBIENTI FLUVIALI	BORGOFRANCO SUL PO, CARONARA DI PO	MN
IT20B0007	ISOLA BOSCHINA	ERSAF	RISERVA NATURALE REGIONALE ISOLA BOSCHINA	AMBIENTI FLUVIALI	OSTIGLIA	MN
IT20B0008	PALUDI DI OSTIGLIA	COMUNE DI OSTIGLIA	RISERVA NATURALE REGIONALE PALUDE DI OSTIGLIA	ZONE UMIDE	OSTIGLIA	MN
IT20B0009	VALLI DEL MINCIO	CONSORZIO PARCO DEL MINCIO	RISERVA NATURALE REGIONALE VALLI DEL MINCIO	AMBIENTI FLUVIALI	CURTATONE, MANTOVA, PORTO MANTOVANO, RODIGO	MN
IT20B0010	VALLAZZA	CONSORZIO PARCO DEL MINCIO	RISERVA NATURALE REGIONALE VALLAZZA	AMBIENTI FLUVIALI	MANTOVA, VIRGILIO	MN
IT20B0011	BOSCO FONTANA	C.F.S.	RISERVA NATURALE STATALE BOSCO FONTANA	AMBIENTI FLUVIALI	MARMIROLO	MN
IT20B0401	PARCO REGIONALE OGLIO SUD	CONSORZIO PARCO OGLIO SUD	PARCO REGIONALE OGLIO SUD	AMBIENTI FLUVIALI – AMBIENTI AGRICOLI	ACQUANEGRA SUL CHIESE, BORGOFORTE, BOZZOLO, CALVATONE, CANNETO SULL'OGLIO, CASALROMANO, COMMESSAGGIO, DRIZZONA, GAZZUOLO, ISOLA DOVARESE, MARCARIA, MOTTEGGIANA, OSTIANO, PESSINA CREMONESE, PIADENA, SAN MARTINO SULL'ARGINE, SUZZARA, VIADANA, VOLONGO	CR MN
IT20B0402	RISERVA REGIONALE GARZAIA DI POMPONESCO		RISERVA NATURALE REGIONALE GARZAIA DI POMPONESCO	AMBIENTI FLUVIALI	POMPONESCO	MN
IT20B0501	VIADANA, PORTIOLO SAN BENEDETTO PO E OSTIGLIA	PROVINCIA DI MANTOVA	PARCO REGIONALE OGLIO SUD, RISERVA NATURALE GARZAIA DI POMPONESCO	AMBIENTI FLUVIALI	BAGNOLO SAN VITO, BORGOFORTE, CASALMAGGIORE, DOSOLO, MARCARIA, MOTTEGGIANA, OSTIGLIA, PIEVE DI CORIANO, POMPONESCO, QUINGENTOLE, REVERE, SAN BENEDETTO PO, SERRAVALLE A PO, SUZZARA, VIADANA	MN

ALLEGATO C

DIVIETI, OBBLIGHI, REGOLAMENTAZIONI E ULTERIORI DISPOSIZIONI PER CIASCUNA TIPOLOGIA AMBIENTALE**Tipologia: AMBIENTI APERTI ALPINI****Divieti:**

- presso valichi alpini più importanti per la migrazione è vietata l'edificazione, la realizzazione di infrastrutture, e la costruzione di elettrodotti;
- è vietata la realizzazione di nuove infrastrutture che prevedano la modifica dell'ambiente fluviale e del regime idrico, ad esclusione, e previa valutazione di incidenza che tenga conto dell'effetto cumulativo con le altre opere esistenti ed in progetto, delle opere idrauliche finalizzate: alla difesa del suolo; alle derivazioni d'acqua superficiali destinate all'approvvigionamento idropotabile o ad uso idroelettrico con potenza nominale di concessione non superiore a 50 kW e potenza installata inferiore a 150 kW; alle derivazioni d'acqua superficiali destinate all'approvvigionamento ad uso idroelettrico per eventuali concessioni idroelettriche cumulative, a servizio di strutture ricettive e agricole, con valore di potenza pari al fabbisogno complessivo delle diverse strutture servite e condizionate all'interramento delle relative linee di alimentazione; alle derivazioni d'acqua superficiali finalizzate all'alimentazione degli impianti di innevamento artificiale nei demani sciabili a servizio di piste già esistenti o per le quali sia stato avviato il procedimento di autorizzazione comprensivo di valutazione di incidenza alla data del 6 novembre 2007 (data di pubblicazione del d.m. 184/07);
- le pareti con nidi di Aquila reale, Gipeto, Gufo reale e Pellegrino sono vietate ai rocciatori, ai free-climber, agli escursionisti e all'attività di volo libero;
- in prossimità di siti ospitanti nidi di Aquila reale, Gufo reale e Gipeto è vietata la realizzazione di nuovi piloni, linee elettriche e il passaggio di cavi sospesi;
- i siti di nidificazione e le arene di canto sono vietate ai fotografi naturalisti;
- presso i rifugi alpini, è vietata l'alimentazione artificiale dei Corvidi e di tutti gli altri animali selvatici;
- per finalità turistico-sportive è vietato l'utilizzo di elicottero;
- è vietato l'utilizzo di motoslitte e battipista al di fuori delle strade, fatti salvi l'utilizzo per ragioni di servizio nelle aree sciabili e in rapporto all'attività dei rifugi, limitatamente al trasporto dei clienti e all'approvvigionamento delle derrate alimentari e dei materiali d'uso corrente;
- è vietata la realizzazione di nuove strade permanenti e l'asfaltatura delle strade agro-silvo-pastorali e delle piste forestali salvo che per ragioni di sicurezza e incolumità pubblica ovvero di stabilità dei versanti;
- è vietata l'attività di rimboschimento su pascoli, versanti erbosi e nelle aree con prati stabili (come già previsto dalla regolamentazione forestale), arbusteti e brughiere.

Obblighi:

- in prossimità di siti ospitanti nidi di Aquila reale, Gufo reale e Gipeto è obbligatoria la messa in sicurezza di piloni, linee elettriche e cavi sospesi;
- gli impianti di risalita dismessi devono essere rimossi e le attività di ripristino e manutenzione degli stessi debbono esercitarsi al di fuori dei periodi di nidificazione delle specie caratteristiche della tipologia ambientale, ai sensi del d.m. 17 ottobre 2007 n. 184;
- è obbligatorio, per i gestori dei rifugi alpini, informare i fruitori del divieto di alimentazione artificiale dei Corvidi e di tutti gli altri animali selvatici.

Ulteriori disposizioni

I piani di gestione devono:

- perseguire la conservazione delle aree aperte, anche incolte, e agricole, regolamentando l'urbanizzazione, l'antropizzazione e la realizzazione di infrastrutture, nelle aree di pregio naturalistico;
- regolamentare l'attività di escursionismo e le attività sportive;
- regolamentare la manutenzione delle aree ad arbusteto, in

particolare quelli riconducibili alla presenza di Rododendro, Mirtillo, Ontano verde, Sorbo, Ginepro, Ericacee e Pino mugo, in funzione delle esigenze delle specie caratteristiche della tipologia ambientale, ai sensi del d.m. 17 ottobre 2007 n. 184;

- perseguire, a fini faunistici:
 - l'incremento di essenze da frutto selvatiche;
 - la conservazione del sottobosco e dello strato arbustivo;
 - la conservazione in generale delle essenze autoctone, non solo baccifere, anche attraverso progetti di sostituzione delle formazioni a prevalenza di essenze non autoctone;
- disporre il controllo, nei siti di sosta migratoria, della presenza di randagi e animali domestici liberi;
- prevedere attività di educazione, informazione e incentivazione per limitare, nelle pratiche agricole, l'utilizzo di pesticidi, formulati tossici, diserbanti, concimi chimici, favorendo l'agricoltura biologica e integrata e la certificazione ambientale.

Attività da favorire:

- il mantenimento delle attività agrosilvopastorali estensive e in particolare il recupero e la gestione delle aree aperte a vegetazione erbacea;
- il mantenimento e recupero delle aree a prato pascolo;
- la pastorizia, evitando il sovrapascolo;
- misure di conservazione attiva di prati, con una particolare attenzione ai prati umidi; il periodo di sfalcio va posticipato oltre il periodo di nidificazione delle specie prative;
- l'attività tradizionale di coltivazione dei prati magri di media montagna;
- la manutenzione, senza rifacimento totale, dei muretti a secco e dei manufatti in pietra esistenti e realizzazione di nuovi attraverso tecniche costruttive tradizionali.

Tipologia: AMBIENTI FORESTALI ALPINI**Divieti:**

- presso valichi alpini più importanti per la migrazione è vietata l'edificazione, la realizzazione di infrastrutture, e la costruzione di elettrodotti;
- è vietata la realizzazione di nuove infrastrutture che prevedano la modifica dell'ambiente fluviale e del regime idrico, ad esclusione, e previa valutazione di incidenza che tenga conto dell'effetto cumulativo con le altre opere esistenti ed in progetto, delle opere idrauliche finalizzate: alla difesa del suolo; alle derivazioni d'acqua superficiali destinate all'approvvigionamento idropotabile o ad uso idroelettrico con potenza nominale di concessione non superiore a 50 kW e potenza installata inferiore a 150 kW; alle derivazioni d'acqua superficiali destinate all'approvvigionamento ad uso idroelettrico per eventuali concessioni idroelettriche cumulative, a servizio di strutture ricettive e agricole, con valore di potenza pari al fabbisogno complessivo delle diverse strutture servite e condizionate all'interramento delle relative linee di alimentazione; alle derivazioni d'acqua superficiali finalizzate all'alimentazione degli impianti di innevamento artificiale nei demani sciabili a servizio di piste già esistenti o per le quali sia stato avviato il procedimento di autorizzazione comprensivo di valutazione di incidenza alla data del 6 novembre 2007 (data di pubblicazione del d.m. 184/07);
- è vietata la realizzazione di nuove strade permanenti e l'asfaltatura delle strade agro-silvo-pastorali e delle piste forestali salvo che per ragioni di sicurezza e incolumità pubblica ovvero di stabilità dei versanti;
- è vietata l'attività di rimboschimento su pascoli, versanti erbosi e nelle aree con prati stabili (come già previsto dalla regolamentazione forestale), arbusteti e brughiere;
- è vietata la distruzione dei formicai (come già previsto dalla regolamentazione forestale);
- le pareti con nidi di Aquila reale, Gipeto, Gufo reale e Pellegrino sono vietate ai rocciatori, ai free-climber, agli escursionisti e all'attività di volo libero;
- per finalità turistico-sportive è vietato l'utilizzo di elicottero.

Ulteriori disposizioni

Gli strumenti di gestione forestale devono garantire il mantenimento di una presenza adeguata di piante morte, annose o depe-

rienti, utili alla nidificazione ovvero all'alimentazione dell'avifauna.

I piani di gestione devono:

- perseguire la conservazione delle aree aperte, anche incolte, e agricole, regolamentando l'urbanizzazione, l'antropizzazione e la realizzazione di infrastrutture, nelle aree di pregio naturalistico;
- perseguire, a fini faunistici:
 - l'incremento di piante da frutto selvatiche;
 - la conservazione del sottobosco e dello strato arbustivo (fornendo indicazioni per la puntuale osservanza delle prescrizioni di cui alla regolamentazione forestale);
- prevedere il ripristino delle piste forestali e delle altre infrastrutture forestali temporanee, ai sensi della normativa già vigente;
- indicare la necessità di ridurre la stagione silvana, ai sensi della normativa vigente e del d.m. 17 ottobre 2007 n. 184, al fine di tutelare la nidificazione delle specie caratteristiche della tipologia ambientale, ai sensi del d.m. 17 ottobre 2007 n. 184, con l'inclusione del periodo delle parate nuziali nelle arene di canto di Fagiano di monte e Gallo cedrone; in assenza di piano di gestione e di pianificazione forestale che abbia avuto valutazione di incidenza positiva, i tagli sono soggetti a valutazione di incidenza con riferimento alla regolamentazione vigente ed alle indicazioni fornite nelle allegate Tabelle A e B;
- regolamentare le attività forestali con particolare riferimento all'eventuale rilascio di matricine nei boschi cedui, alla eventuale indicazione di provvigioni minime da rilasciare o riprese massime, alla durata della stagione silvana, ai tagli intercalari;
- regolamentare l'attività di escursionismo e le attività sportive;
- prevedere attività di educazione, informazione e incentivazione per limitare, nelle pratiche agricole, l'utilizzo di pesticidi, formulati tossici, diserbanti, concimi chimici, favorendo l'agricoltura biologica e integrata e la certificazione ambientale.

Attività da favorire:

- la conservazione del sottobosco;
- la conservazione delle specie autoctone, non solo baccifere, anche attraverso progetti di sostituzione delle formazioni a prevalenza di specie esotiche a carattere infestante, dannose per la conservazione della biodiversità ed individuate dalla normativa regionale;
- attività agrosilvopastorali in grado di mantenere una struttura disetanea dei soprassuoli e la presenza di radure e chiarie all'interno delle compagini forestali;
- la conservazione all'interno del bosco di prati anche di medio/piccola estensione, di pascoli ed aree agricole, anche a struttura complessa, nei pressi delle aree forestali;
- il mantenimento di una presenza adeguata di piante morte, annose o deperienti, utili alla nidificazione ovvero all'alimentazione dell'avifauna (come già previsto dalla regolamentazione forestale);
- il mantenimento degli elementi forestali, nei pressi di bacini idrici naturali e artificiali;
- misure di conservazione attiva di prati, con una particolare attenzione ai prati umidi; il periodo di sfalcio va posticipato oltre il periodo di nidificazione delle specie prative;
- la manutenzione, senza rifacimento totale, dei muretti a secco e dei manufatti in pietra esistenti e realizzazione di nuovi attraverso tecniche costruttive tradizionali.

Tipologia: ZONE UMIDE

Divieti:

- è vietato l'abbattimento, in data antecedente al 1° ottobre, di esemplari appartenenti alle specie codone (*Anas acuta*), marzaiola (*Anas querquedula*), mestolone (*Anas clypeata*), alzavola (*Anas crecca*), canapiglia (*Anas strepera*), fischione (*Anas penelope*), moriglione (*Aythya ferina*), folaga (*Fulica atra*), gallinella d'acqua (*Gallinago gallinago*), beccaccia (*Scolopax rusticola*), frullino (*Lymnocyptes minimus*), pavoncella (*Vanellus vanellus*)

- è vietata la bonifica idraulica delle zone umide naturali;
- è vietata l'irrorazione aerea;
- nelle aree umide e nei canneti sono vietati le attività di taglio e i lavori di ordinaria gestione nel periodo dall'1 marzo al 10 agosto;
- è vietata la captazione idrica nella stagione riproduttiva delle specie ornitiche caratteristiche della tipologia ambientale, ai sensi del d.m. 17 ottobre 2007 n. 184, fatto salvo autorizzazione dell'ente gestore, dalle zone umide che ospitano specie caratteristiche della tipologia ambientale o habitat di interesse Comunitario;
- è vietata l'immissione o il ripopolamento con specie alloctone;
- è vietato il taglio di pioppeti occupati da garzaie nel periodo di nidificazione;
- è vietata la pesca con nasse e trappole, come già previsto dalla normativa regionale di settore.

Obblighi:

- il taglio della vegetazione spondale della rete irrigua deve essere effettuato solo su una delle due sponde in modo alternato nel tempo e nello spazio, al fine di garantire la permanenza di habitat idonei a specie vegetali e animali;
- il trattamento delle acque reflue dei bacini di itticoltura intensiva o semi intensiva deve perseguire gli indirizzi per la tutela delle caratteristiche qualitative e quantitative delle acque definiti dalla normativa regionale di settore.

Ulteriori disposizioni

I piani di gestione devono:

- perseguire la conservazione delle aree aperte, anche incolte, e agricole, regolamentando l'urbanizzazione, l'antropizzazione e la realizzazione di infrastrutture, nelle aree di pregio naturalistico;
- perseguire un'attenta conservazione di tutte le zone umide, prestando particolare attenzione ai canneti in acqua e in asciutta o periodicamente sommersi, alle anse fluviali con corrente più debole protette dal disturbo, alle rive non accessibili via terra e alle lanche fluviali. La conservazione di queste aree si realizza attraverso il divieto di trasformazioni ambientali, bonifiche, mutamenti di destinazione d'uso del suolo, attraverso il ripristino e la creazione di ambienti umidi naturali e attraverso la creazione e la tutela di aree «cuscinetto»;
- disporre il controllo, nei siti di sosta migratoria, della presenza di randagi e animali domestici liberi;
- prevedere interventi di sostituzione delle formazioni a prevalenza di essenze non autoctone, come *Robinia pseudoacacia*, *Ailanthus altissima* e *Prunus serotina*, con specie autoctone, anche baccifere;
- escludere l'attività di rimboscimento nelle aree con prati stabili, arbusteti, brughiere;
- prevedere il monitoraggio del livello idrico delle zone umide, in particolar modo durante la stagione riproduttiva delle specie ornitiche presenti, al fine di evitare eccessivi sbalzi del medesimo;
- prevedere attività di sensibilizzazione sugli agricoltori per la salvaguardia dei nidi, con particolare attenzione a quelli di Tarabuso, Cicogna bianca e Albanella minore;
- prevedere attività di educazione, informazione e incentivazione per limitare, nelle pratiche agricole, l'utilizzo di pesticidi, formulati tossici, diserbanti, concimi chimici, favorendo l'agricoltura biologica e integrata e la certificazione ambientale.

Attività da favorire:

- la riduzione dei nitrati immessi nelle acque superficiali nell'ambito di attività agricole;
- la messa a riposo a lungo termine dei seminativi, nonché la conversione dei terreni da pioppeto in boschi di latifoglie autoctone o in praterie sfalciabili o per creare zone umide o per ampliare biotopi relitti e gestiti per scopi ambientali nelle aree contigue a lagune costiere, valli, torbiere e laghi;
- il mantenimento e coltivazione ecocompatibile delle risaie nelle aree adiacenti le zone umide;
- la creazione e mantenimento di fasce tampone a vegetazione

erbacea (spontanea o seminata) o arboreo-arbustiva di una certa ampiezza tra le zone coltivate e le zone umide;

- la creazione di zone a diversa profondità d'acqua con argini e rive a ridotta pendenza;
- il mantenimento ovvero ripristino del profilo irregolare (con insenature e anfratti) dei contorni della zona umida;
- il mantenimento ovvero ripristino della vegetazione sommersa, natante ed emersa e dei terreni circostanti l'area umida;
- la creazione di isole e zone affioranti idonee alla nidificazione in aree dove questi elementi scarseggiano a causa di processi di erosione, subsidenza, mantenimento di alti livelli dell'acqua in primavera;
- la realizzazione di sistemi per la fitodepurazione;
- la gestione periodica degli ambiti di canneto, da realizzarsi esclusivamente al di fuori del periodo di riproduzione dell'avifauna, con sfalci finalizzati alla diversificazione strutturale, al ringiovanimento, al mantenimento di specchi d'acqua liberi, favorendo i tagli a rotazione per parcelle ed evitando il taglio raso;
- il ripristino di prati stabili, zone umide temporanee o permanenti, ampliamento di biotopi relitti gestiti per scopi esclusivamente ambientali, in particolare nelle aree contigue a lagune costiere, valli, torbiere, laghi tramite la messa a riposo dei seminativi;
- misure di conservazione attiva di prati, con una particolare attenzione ai prati umidi; il periodo di sfalcio va posticipato oltre il periodo di nidificazione delle specie prative;
- colture a basso consumo idrico e individuazione di fonti di approvvigionamento idrico, tra cui reflui depurati per tamponare le situazioni di stress idrico estivo;
- l'adozione, attraverso il meccanismo della certificazione ambientale, di pratiche ecocompatibili nella pioppicoltura, tra cui il mantenimento della vegetazione erbacea durante gli stadi avanzati di crescita del pioppeto, il mantenimento di strisce non fresate anche durante le lavorazioni nei primi anni di impianto, il mantenimento di piccoli nuclei di alberi morti, annosi o deperienti;
- metodi di agricoltura biologica.

Tipologia: AMBIENTI FLUVIALI

Divieti:

- è vietata la captazione idrica nella stagione riproduttiva delle specie ornitiche caratteristiche della tipologia ambientale, ai sensi del d.m. 17 ottobre 2007 n. 184, fatto salvo autorizzazione dell'ente gestore, dalle zone umide periferiali che ospitano specie caratteristiche della tipologia ambientale o habitat di interesse comunitario;
- è vietata la realizzazione di nuove infrastrutture che prevedano la modifica dell'ambiente fluviale e del regime idrico, ad esclusione delle opere idrauliche finalizzate alla difesa del suolo;
- è vietata l'immissione o il ripopolamento con specie alloctone;
- è vietato il taglio di pioppeti occupati da garzaie nel periodo di nidificazione;
- è vietata l'irrorazione aerea;
- nelle aree umide e nei canneti sono vietati le attività di taglio e i lavori di ordinaria gestione nel periodo dall'1 marzo al 10 agosto;
- è vietata la distruzione dei formicai.

Obblighi:

- A) Nelle aree del demanio idrico fluviale e pertinenze idrauliche e demaniali, oggetto di concessione rilasciata successivamente all'entrata in vigore della presente deliberazione, l'impianto e il reimpianto di pioppeti può essere effettuato nella misura massima dell'85% della superficie al netto dei boschi pre-esistenti e delle «emergenze naturali» di seguito definiti.

All'ente gestore della ZPS deve inoltre essere presentato un progetto di gestione finalizzato alla formazione di una rete ecologica locale mediante realizzazione di nuovi impianti boschivi la cui superficie viene calcolata al netto dei boschi pre-esistenti e delle «emergenze naturali» di seguito definiti.

Tale progetto, che è soggetto ad autorizzazione dell'ente gestore stesso, identifica, utilizzando tavole cartografiche su base possibilmente di ortofoto, di CTR o di altra carta tecnica, in scala adeguata ad una lettura chiara ed inequivocabile:

- 1) i boschi pre-esistenti e le «emergenze naturali» definite al successivo punto C);
- 2) i nuovi impianti boschivi:
 - nuclei boscati;
 - fasce boscate riparie;
 - corridoi boscati periferici;

individuando, laddove possibile, una fascia di vegetazione boscata continua lungo la riva del fiume.

B) I nuovi impianti boschivi, di cui al precedente punto A2 – che devono avere le caratteristiche di bosco di cui all'art. 42 della l.r. 31/2008 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) ed essere realizzati con le modalità di cui agli articoli 49 e seguenti del r.r. 5/2007 (Norme Forestali Regionali) – saranno effettuati, preferibilmente contestualmente all'impianto del pioppeto e comunque obbligatoriamente entro un anno dallo stesso, a pena di revoca della concessione e previa diffida, a cura e a spese del destinatario della concessione, che dovrà anche effettuare le necessarie cure colturali e il risarcimento delle fallanze per i successivi 5 anni.

C) Sono considerate «emergenze naturali»:

- 1) formazioni arboree o arboreo-arbustive, non classificate bosco, tipiche della regione fluviale (saliceti, quercu-ulmeti, quercu-carpineti, ontaneti);
- 2) formazioni erbacee a dominanza di specie autoctone (quali le praterie aridofile di alcuni terrazzi fluviali o le formazioni a terofite delle barre sabbiose o ghiaiose);
- 3) morfologie tipiche quali lanche, rami abbandonati, paleoalvei, sponde fluviali naturali e simili;
- 4) zone umide, formazioni erosive locali e simili;
- 5) ambiti di nidificazione dell'avifauna e altri habitat segnalati ai sensi della direttiva 92/43/CEE.

D) Il concessionario può comunque chiedere contributi pubblici per la copertura parziale o totale delle spese legate alla realizzazione o alla manutenzione dei nuovi impianti boschivi (es. misure 221A e 223 del Reg. CE 1968/2005, albo delle opportunità di compensazione, proventi delle sanzioni sulla normativa forestale come da art. 18, comma 2, del r.r. 5/2007, aiuti per i «sistemi verdi»).

E) Nel resto dei terreni in concessione è possibile realizzare, oltre che nuovi boschi, anche pioppeti, impianti di arboricoltura da legno a ciclo lungo e colture erbacee.

F) Le previsioni di cui ai precedenti punti da A) a E) si applicano in sede di prima concessione e non in sede di successivo rinnovo della concessione medesima.

G) L'impianto dei pioppeti è vietato nelle aree di nuova formazione a seguito degli spostamenti dei corsi d'acqua e all'interno di isole fluviali.

H) A far data dall'1 ottobre 2010, i pioppeti possono essere realizzati solo se adottano un sistema di certificazione forestale a carattere ambientale riconosciuto dalla Regione ai sensi dell'art. 50, comma 12, della l.r. 31/2008.

I) L'impianto di arboricoltura da legno a ciclo lungo, può essere realizzato solo utilizzando specie autoctone, preferibilmente di provenienza locale; sono tuttavia utilizzabili cloni di pioppo nella misura di massimo 90 esemplari per ettaro.

L) Per le concessioni demaniali rilasciate dopo l'approvazione della presente deliberazione, alla scadenza delle concessioni stesse, i terreni devono risultare liberi da pioppeti e altre legnose agrarie a ciclo breve, eseguendo all'occorrenza il taglio e l'eliminazione delle colture esistenti da parte dei concessionari uscenti;

- il taglio della vegetazione spondale della rete irrigua deve essere effettuato solo su una delle due sponde in modo alternato nel tempo e nello spazio, al fine di garantire la permanenza di habitat idonei a specie vegetali e animali.

Ulteriori disposizioni

I piani di gestione devono:

- perseguire la conservazione delle aree aperte, anche incolte,

e agricole, regolamentando l'urbanizzazione, l'antropizzazione e la realizzazione di infrastrutture, nelle aree di pregio naturalistico;

- perseguire un'attenta conservazione di tutte le zone umide, prestando particolare attenzione ai canneti in acqua e in asciutta o periodicamente sommersi, alle anse fluviali con corrente più debole protette dal disturbo, alle rive non accessibili via terra e alle lanche fluviali. La conservazione di queste aree si realizza attraverso il divieto di trasformazioni ambientali, bonifiche, mutamenti di destinazione d'uso del suolo, attraverso il ripristino e la creazione di ambienti umidi naturali e attraverso la creazione e la tutela di aree «cuscinetto». L'eventuale gestione dei canneti attraverso pirodiserbo deve essere sottoposta a valutazione di incidenza e in ogni caso effettuata su superfici limitate e a rotazione;
- regolamentare le attività forestali in merito alla conservazione di alberi morti in piedi e una proporzione di legna morta a terra, per un mantenimento di una massa di legna morta sufficiente ad una buona conservazione della fauna, con riferimento a quanto descritto in letteratura scientifica e nei piani di assestamento forestali;
- regolamentare il transito ed il pascolo ovino; in assenza di piano di gestione l'attività deve essere autorizzata dall'ente gestore;
- perseguire, a fini faunistici:
 - l'incremento di essenze da frutto selvatiche;
 - la conservazione del sottobosco e dello strato arbustivo;
 - la conservazione in generale delle essenze autoctone, non solo baccifere, anche attraverso progetti di sostituzione delle formazioni a prevalenza di essenze non autoctone;
- disporre il controllo, nei siti di sosta migratoria, della presenza di randagi e animali domestici liberi;
- prevedere attività di sensibilizzazione sugli agricoltori per la salvaguardia dei nidi, con particolare attenzione a quelli di Tarabuso, Cicogna bianca e Albanella minore;
- prevedere attività di educazione, informazione e incentivazione per limitare, nelle pratiche agricole, l'utilizzo di pesticidi, formulati tossici, diserbanti, concimi chimici, favorendo l'agricoltura biologica e integrata e la certificazione ambientale.

Attività da favorire:

- la conservazione delle essenze autoctone, non solo baccifere, anche attraverso progetti di sostituzione delle formazioni a prevalenza di essenze non autoctone, come *Robinia pseudoacacia*, *Ailanthus altissima* e *Prunus serotina*;
- la messa a riposo a lungo termine dei seminativi, nonché conversione dei terreni da pioppeto in boschi di latifoglie autoctone o in praterie sfalcibili, per ampliare biotopi relitti e per creare zone umide gestite per scopi ambientali all'interno delle golene;
- la creazione e mantenimento di fasce tampone a vegetazione erbacea (spontanea o seminata) o arboreo-arbustiva di una certa ampiezza tra le zone coltivate e le zone umide;
- la riduzione dei nitrati immessi nelle acque superficiali nell'ambito di attività agricole;
- la rinaturalizzazione dei corsi d'acqua;
- la realizzazione di sistemi per la fitodepurazione;
- la riduzione del carico e dei periodi di pascolo nelle aree golenali;
- la gestione periodica degli ambiti di canneto, da realizzarsi solamente al di fuori del periodo riproduttivo dell'avifauna, con sfalci finalizzati alla diversificazione strutturale, al ringiovanimento, al mantenimento di specchi d'acqua liberi, favorendo i tagli a rotazione per parcelle ed evitando il taglio raso;
- misure di conservazione attiva di prati, con una particolare attenzione ai prati umidi; il periodo di sfalcio va posticipato oltre il periodo di nidificazione delle specie prative;
- l'adozione, attraverso il meccanismo della certificazione ambientale, di pratiche ecocompatibili nella pioppicoltura, tra cui il mantenimento della vegetazione erbacea durante gli stadi avanzati di crescita del pioppeto, il mantenimento di strisce non fressate anche durante le lavorazioni nei primi anni di impianto, il mantenimento di piccoli nuclei di alberi morti, annosi o deperienti.

Tipologia: AMBIENTI AGRICOLI

Divieti:

- è vietata l'irrorazione aerea;
- è vietato il taglio di pioppeti occupati da garzaie nel periodo di nidificazione.

Obblighi:

- il taglio della vegetazione spondale della rete irrigua deve essere effettuato solo su una delle due sponde in modo alternato nel tempo e nello spazio, al fine di garantire la permanenza di habitat idonei a specie vegetali e animali.

Ulteriori disposizioni

I Piani di gestione devono:

- perseguire la conservazione delle aree aperte, anche incolte, e agricole, regolamentando l'urbanizzazione, l'antropizzazione e la realizzazione di infrastrutture, nelle aree di pregio naturalistico;
- regolamentare delle epoche e metodologie degli interventi di controllo, della gestione della vegetazione spontanea, arbustiva ed erbacea. Per particolari tipologie colturali dovrà essere posta attenzione ai periodi di taglio, trinciatura e diserbo, in relazione al periodo riproduttivo delle specie presenti caratteristiche della tipologia ambientale, ai sensi del d.m. 17 ottobre 2007 n. 184;
- regolamentare all'utilizzo di diserbanti per il controllo della vegetazione della rete idraulica artificiale;
- regolamentare dell'utilizzazione e limitazione nell'uso di fanghi di depurazione;
- disporre il controllo, nei siti di sosta migratoria, della presenza di randagi e animali domestici liberi;
- prevedere attività di sensibilizzazione sugli agricoltori per la salvaguardia dei nidi, con particolare attenzione a quelli di Tarabuso.

Attività da favorire:

- la messa a riposo a lungo termine dei seminativi per creare zone umide (temporanee e permanenti) e prati arbustati gestiti esclusivamente per la flora e la fauna selvatica, in particolare nelle aree contigue alle zone umide e il mantenimento (tramite corresponsione di premi ovvero indennità) dei terreni precedentemente ritirati dalla produzione dopo la scadenza del periodo di impegno;
- il mantenimento ovvero ripristino di elementi di interesse ecologico e paesaggistico tra cui siepi, frangivento, arbusti, boschetti, residui di sistemazioni agricole, vecchi frutteti e vigneti, maceri, laghetti;
- il mantenimento ovvero creazione di margini o bordi dei campi, quanto più ampi possibile, lasciati incolti, mantenuti a prato, o con essenze arboree e arbustive non trattati con principi chimici e sfalcati fuori dal periodo compreso tra il 1° marzo e il 31 agosto;
- l'adozione di altri sistemi di riduzione o controllo nell'uso dei prodotti chimici in relazione: alle tipologie di prodotti a minore impatto e tossicità, alle epoche meno dannose per le specie selvatiche (autunno e inverno), alla protezione delle aree di maggiore interesse per i selvatici (ecotoni, bordi dei campi, zone di vegetazione semi-naturale, eccetera);
- il mantenimento quanto più a lungo possibile delle stoppie o dei residui colturali prima delle lavorazioni del terreno;
- l'adozione delle misure più efficaci per ridurre gli impatti sulla fauna selvatica delle operazioni di sfalcio dei foraggi (come sfalci, andanature, ranghinature), di raccolta dei cereali e delle altre colture di pieno campo (mietitrebbiature);
- metodi di agricoltura biologica e integrata;
- l'adozione, attraverso il meccanismo della certificazione ambientale, di pratiche ecocompatibili nella pioppicoltura, tra cui il mantenimento della vegetazione erbacea durante gli stadi avanzati di crescita del pioppeto, il mantenimento di strisce non fressate anche durante le lavorazioni nei primi anni di impianto, il mantenimento di piccoli nuclei di alberi morti, annosi o deperienti;
- la conservazione delle essenze autoctone, non solo baccifere, anche attraverso progetti di sostituzione delle formazioni a prevalenza di essenze non autoctone, come *Ailanthus altissima* e *Prunus serotina*.

Tipologia: RISAIÈ**Divieti:**

- è vietata l'irrorazione aerea;
- è vietato il taglio di pioppeti occupati da garzaie nel periodo di nidificazione.

Obblighi:

- A) Nelle aree del demanio idrico fluviale e pertinenze idrauliche e demaniali, oggetto di concessione rilasciata successivamente all'entrata in vigore della presente deliberazione, l'impianto e il reimpianto di pioppeti può essere effettuato nella misura massima dell'85% della superficie al netto dei boschi pre-esistenti e delle «emergenze naturali» di seguito definiti.

All'ente gestore della ZPS deve inoltre essere presentato un progetto di gestione finalizzato alla formazione di una rete ecologica locale mediante realizzazione di nuovi impianti boschivi la cui superficie viene calcolata al netto dei boschi pre-esistenti e delle «emergenze naturali» di seguito definiti.

Tale progetto, che è soggetto ad autorizzazione dell'ente gestore stesso, identifica, utilizzando tavole cartografiche su base possibilmente di ortofoto, di CTR o di altra carta tecnica, in scala adeguata ad una lettura chiara ed inequivocabile:

- 1) i boschi pre-esistenti e le «emergenze naturali» definite al successivo punto C);
- 2) i nuovi impianti boschivi:
 - nuclei boscati
 - fasce boscate riparie;
 - corridoi boscati periferici;

individuando, laddove possibile, una fascia di vegetazione boscata continua lungo la riva del fiume.

B) I nuovi impianti boschivi, di cui al precedente punto A2 – che devono avere le caratteristiche di bosco di cui all'art. 42 della l.r. 31/2008 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) ed essere realizzati con le modalità di cui agli articoli 49 e seguenti del r.r. 5/2007 (Norme Forestali Regionali) – saranno effettuati, preferibilmente contestualmente all'impianto del pioppeto e comunque obbligatoriamente entro un anno dallo stesso, a pena di revoca della concessione e previa diffida, a cura e a spese del destinatario della concessione, che dovrà anche effettuare le necessarie cure colturali e il risarcimento delle fallanze per i successivi 5 anni.

C) Sono considerate «emergenze naturali»:

- 1) formazioni arboree o arboreo-arbustive, non classificate bosco, tipiche della regione fluviale (saliceti, quercu-ulmeti, quercu-carpineti, ontaneti);
- 2) formazioni erbacee a dominanza di specie autoctone (quali le praterie aridofile di alcuni terrazzi fluviali o le formazioni a terofite delle barre sabbiose o ghiaiose);
- 3) morfologie tipiche quali lanche, rami abbandonati, paleoalvei, sponde fluviali naturali e simili;
- 4) zone umide, formazioni erosive locali e simili;
- 5) ambiti di nidificazione dell'avifauna e altri habitat segnalati ai sensi della direttiva 92/43/CEE.

D) Il concessionario può comunque chiedere contributi pubblici per la copertura parziale o totale delle spese legate alla realizzazione o alla manutenzione dei nuovi impianti boschivi (es. misure 221A e 223 del Reg. CE 1968/2005, albo delle opportunità di compensazione, proventi delle sanzioni sulla normativa forestale come da art. 18, comma 2, del r.r. 5/2007, aiuti per i «sistemi verdi»).

E) Nel resto dei terreni in concessione è possibile realizzare, oltre che nuovi boschi, anche pioppeti, impianti di arboricoltura da legno a ciclo lungo e colture erbacee.

F) Le previsioni di cui ai precedenti punti da A) a E) si applicano in sede di prima concessione e non in sede di successivo rinnovo della concessione medesima.

G) L'impianto dei pioppeti è vietato nelle aree di nuova formazione a seguito degli spostamenti dei corsi d'acqua e all'interno di isole fluviali.

H) A far data dall'1 ottobre 2010, i pioppeti possono essere

realizzati solo se adottano un sistema di certificazione forestale a carattere ambientale riconosciuto dalla Regione ai sensi dell'art. 50, comma 12, della l.r. 31/2008.

I) L'impianto di arboricoltura da legno a ciclo lungo, può essere realizzato solo utilizzando specie autoctone, preferibilmente di provenienza locale; sono tuttavia utilizzabili cloni di pioppo nella misura di massimo 90 esemplari per ettaro.

L) Per le concessioni demaniali rilasciate dopo l'approvazione della presente deliberazione, alla scadenza delle concessioni stesse, i terreni devono risultare liberi da pioppeti e altre legnose agrarie a ciclo breve, eseguendo all'occorrenza il taglio e l'eliminazione delle colture esistenti da parte dei concessionari uscenti;

- il taglio della vegetazione spondale della rete irrigua deve essere effettuato solo su una delle due sponde in modo alternato nel tempo e nello spazio, al fine di garantire la permanenza di habitat idonei a specie vegetali e animali.

Ulteriori disposizioni

I Piani di gestione devono:

- perseguire la conservazione delle aree aperte, anche incolte, e agricole, regolamentando l'urbanizzazione, l'antropizzazione e la realizzazione di infrastrutture, nelle aree di pregio naturalistico;
- regolamentare la captazione idrica nel periodo estivo dalle zone umide di pregio, che può causare l'abbassamento eccessivo del livello dell'acqua e la contemporanea concentrazione di sostanze inquinanti o eutrofizzanti negli specchi d'acqua;
- prevedere e attuare il controllo e il contenimento di specie predatrici invasive (tra le quali molti pesci alloctoni e le testuggini americane appartenenti al genere *Trachemys*), di altre specie alloctone invasive (*Myocastor coypus*), di specie vegetali infestanti alloctone;
- disporre il controllo, nei siti di sosta migratoria, della presenza di randagi e animali domestici liberi;
- prevedere attività di sensibilizzazione sugli agricoltori per la salvaguardia dei nidi, con particolare attenzione a quelli di Tarabuso, Cicogna bianca e Albanella minore;
- prevedere attività di educazione, informazione e incentivazione per limitare, nelle pratiche agricole, l'utilizzo di pesticidi, formulati tossici, diserbanti, concimi chimici, favorendo l'agricoltura biologica e integrata e la certificazione ambientale.

Attività da favorire:

- nelle aree in cui il livello idrico è soggetto a regimentazione, il mantenimento di una quantità d'acqua costante o comunque sufficiente a garantire condizioni favorevoli e costanti durante il periodo di nidificazione;
- la conservazione ed eventualmente il ripristino delle marcite;
- misure di conservazione attiva di prati, con una particolare attenzione ai prati umidi, con periodo di sfalcio posticipato oltre il periodo di nidificazione delle specie prative;
- la riduzione e controllo delle sostanze inquinanti di origine agricola;
- il mantenimento delle stoppie nella stagione invernale;
- il mantenimento dell'acqua nelle risaie nel periodo autunnale ed invernale;
- la messa a riposo a lungo termine dei seminativi per creare zone umide, sia temporanee che permanenti, e prati arbustati gestiti esclusivamente per la flora e la fauna selvatica, in particolare nelle aree contigue alle risaie;
- la conservazione delle risaie, in particolare di quelle situate nei pressi delle principali garzaie esistenti;
- la gestione delle risaie con metodo tradizionale e agricoltura biologica, in ogni caso disincentivando il livellamento al laser, la «falsa semina» e le coltivazioni «in asciutta».

VALICHI MONTANI**Attività da favorire:**

- la riduzione dell'inquinamento luminoso.

